

Civile Ord. Sez. L Num. 7721 Anno 2026
Presidente: ESPOSITO LUCIA
Relatore: GNANI ALESSANDRO
Data pubblicazione: 30/03/2026

Oggetto

Sgravi CFL

R.G.N.14515/2020

Cron.

Rep.

Ud 11/02/2026

CC

ORDINANZA

sul ricorso 14515-2020 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI;

- ricorrenti principali -

contro

EUROSPIN PUGLIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati SALVATORE SPANO, MAURIZIO VALENTINI;

- controricorrente - ricorrente incidentale -

nonché contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.,

- ricorrenti principali - controricorrenti incidentali -

nonché contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già EQUITANIA SUD S.P.A.);

- intimata -

avverso la sentenza n. 833/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 04/10/2019 R.G.N. 589/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.

RILEVATO CHE

La Corte d'appello di Lecce riformava in parte la pronuncia di primo grado che aveva accolto l'opposizione di Eurospin Puglia s.p.a. avverso una cartella esattoriale emessa dall'Inps e avente ad oggetto il recupero degli sgravi contributivi fruiti in dipendenza della conclusione di contratti di formazione e lavoro dichiarati aiuti di stato dalla decisione della Commissione della Comunità Europea dell'11.5.1999.

Dopo avere ritenuto ammissibile, poiché non generico, il ricorso in appello dell'Inps, riteneva la Corte territoriale che per uno dei lavoratori assunti con CFL sussistesse il requisito della disoccupazione per almeno un anno, come accertato dalla consulenza tecnica, mentre erano da reputarsi tardivi i documenti prodotti dall'Inps in appello e tesi a smentire lo stato di disoccupazione, trattandosi di prova a carico dell'ente. Quanto invece all'applicabilità della regola del de minimis, invocata dalla società, riteneva la Corte che i documenti prodotti in appello dall'Inps, e tesi a dimostrare che gli ulteriori aiuti di cui aveva fruito la società superavano €100.000, fossero ammissibili, non avendo potuto il c.t.u. affermare il

mancato raggiungimento del limite di €100.000, e spettando la prova alla società.

Avverso la sentenza l'Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., ricorre per due motivi.

Eurospin Puglia s.p.a. ha depositato controricorso contendente due motivi di ricorso incidentale, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l'Inps.

È rimasta intimata l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

In sede di odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

RITENUTO CHE

Con il primo motivo di ricorso principale, l'Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697 c.c., in relazione all'art.3 d.l. n.726/84, conv. con modif. in l. n.863/84, 16 d.l. n.299/94, conv. in l. n.451/99, per avere la Corte errato nel porre in capo all'Inps l'onere probatorio circa lo stato di disoccupazione per oltre un anno del lavoratore Carozzo. L'Inps aveva prodotto in appello la documentazione non per fondare il proprio diritto, ma per corroborare la contestazione sul fatto che la società non avesse dimostrato lo stato di disoccupazione, ovvero il presupposto costitutivo del diritto allo sgravio.

Con il secondo motivo di ricorso principale, l'Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.421, 437, co.2 c.p.c., sull'ipotetico presupposto che l'onere della prova circa lo stato di disoccupazione fosse a sé spettante: in

tal caso i documenti prodotti erano indispensabili ai fini del decidere e dunque ammissibili in appello.

Con il primo motivo di ricorso incidentale, la società deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.342 e 434 c.p.c., per non avere la Corte dichiarato inammissibile il ricorso in appello dell'Inps, nonostante la sua genericità.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la società deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697 c.c., 345, 437 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto ammissibili i documenti prodotti dall'Inps solo in sede di gravame, attestanti il superamento della soglia di €100.000 di aiuti ricevuti.

Il primo motivo di ricorso incidentale, logicamente preliminare, è inammissibile per difetto di autosufficienza. Il motivo, infatti, non trascrive né riporta in modo compiuto il tenore dell'atto d'appello dell'Inps (v. Cass.29495/20).

Il primo motivo di ricorso principale è fondato.

Ha errato la Corte d'appello ad affermare che la prova dello stato di disoccupazione di durata superiore all'anno spettasse all'Inps. Al contrario, trattandosi di dimostrare uno dei presupposti costitutivi del diritto allo sgravio, la prova incombeva sulla società, essendo consolidato il principio per cui, in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanta il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (Cass.19262/02, Cass. S.U. 6489/12), e tanto vale

anche quando le condizioni legittimanti il beneficio siano state dettate da disposizioni comunitarie, spettando pur sempre al datore di lavoro dimostrare la sussistenza delle condizioni, stabilite dalla Commissione o da quest'ultima presupposte ove già fissate dalla normativa nazionale, per poter legittimamente usufruire degli sgravi (Cass.6671/12, Cass.23654/16). In particolare, in materia di sgravi connessi alle assunzioni con contratto di formazione lavoro dichiarati aiuti di Stato, il principio è stato ribadito dalla pronuncia di questa Corte n.15970/20, ove anche era dedotta la mancanza di disoccupazione superiore all'anno (v. poi Cass.2988/23).

Ora, il consulente tecnico d'ufficio aveva affermato il presupposto della disoccupazione sulla base di un documento non ritenuto dirimente dall'Inps. L'ente, in sede d'appello, non ha prodotto documenti a sostegno di un proprio diritto e volti a superare una decadenza dall'onere probatorio dello stesso diritto, ma, semplicemente, ha prodotto documenti volti a rafforzare la propria contestazione già mossa in primo grado, ovvero che la società, nonostante il documento rilasciato dal centro per l'impiego, non aveva dimostrato il requisito della disoccupazione, come risultava dai documenti prodotti appunto in appello, che invece attestavano l'occupazione. Ovviamente, poi, la consulenza, nella sua sola affermazione finale di ricorrenza della disoccupazione, non costituiva prova di quest'ultima, trattandosi di circostanza di fatto, fondata su documenti, che non richiedeva alcuna valutazione tecnica da parte di un consulente (v. Cass.8498/25, secondo cui la c.t.u. non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella

valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze).

Il motivo va in definitiva accolto, non potendosi allo stato dire raggiunta la prova della disoccupazione protratta per oltre un anno.

Il secondo motivo di ricorso principale è assorbito.

Il secondo motivo di ricorso incidentale è infondato, per le stesse ragioni per cui è fondato il ricorso dell'Inps.

Una volta affermato – come correttamente fa la Corte d'appello – che la prova del mancato superamento della soglia del de minimis spettava alla società (v. tra le tante Cass.2988/23), l'Inps ha prodotto in appello documenti volti, ancora una volta, a contestare che la società avesse dimostrato detto mancato superamento.

Conclusivamente, la sentenza va cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso principale, con rinvio alla Corte d'appello di Lecce per i conseguenti accertamenti, nonché per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.

P.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo e respinto il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso incidentale, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il

versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Roma, deciso all'adunanza camerale dell'11.2.26

La Presidente

Lucia Esposito